

RACCOLTA
DEGLI ATTI UFFICIALI
DEI PROCLAMI EC.

EMANATI E PUBBLICATI

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

DURANTE

L' I. R. GOVERNO GENERALE CIVILE E MILITARE

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

dal primo Maggio al 31 Dicembre 1851.

TOMO VI.

MILANO

COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA

CONVENZIONE SPECIALE *

stipulata il 5 Novembre 1850,

fra l' Austria e la Toscana,

*onde porre in esecuzione la convenzione fondamentale
per la lega postale austro-italica.*

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO,

per la grazia di Dio Imperatore d'Austria; ec., ec., ec.

Col tenore delle presenti facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a chiunque vi abbia interesse, che:

In forza della convenzione fondamentale postale decretata a Firenze il dì 5 del corrente mese ed anno essendosi conchiusa e firmata lo stesso giorno dal Nostro Plenipotenziario e da quello di Sua Altezza imperiale e reale l' Arciduca d' Austria Granduca di Toscana, anche una convenzione postale speciale del seguente tenore:

Dopochè sotto la data di questo stesso giorno è stata conclusa fra l' imperiale Plenipotenziario austriaco e l' imperiale regio Plenipotenziario toscano la convenzione fondamentale della lega postale austro-italica, i Plenipotenziarj suddetti; cioè:

per Sua Maestà l' Imperatore d' Austria il barone Carlo de Hügel, Cavaliere dell' ordine imperiale di Leopoldo, Cavaliere Gran-Croce dell' ordine granducale toscano del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell' ordine pontificio di Cristo, Comendatore dell' ordine reale del Danebrogg di Danimarca, Comendatore dell' ordine reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' ordine reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima classe dell' ordine costantiniano di san Giorgio di Parma e dell' ordine reale dell' Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle armate di Sua Maestà imperiale e reale apostolica, e Suo Incaricato di affari in Toscana ecc. ecc.

e per Sua Altezza imperiale e reale l' Arciduca Gran-Duca di Toscana:

Don Andrea dei principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' ordine religioso e militare di san Stefano papa e martire, Gran-Croce dell' ordine imperiale di Leopoldo d' Austria, Gran-Croce decorato del gran cordone dell' ordine religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce del reale e distinto ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciamberrano di Sua Altezza imperiale e reale il Granduca, e Suo Ministro Segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri ecc. ecc.

Chiamati dalle istruzioni ricevute ad applicare la convenzione fondamentale ai rispettivi Stati austriaci e toscani, sotto riserva delle ratifiche sovrane, hanno stipulato d' accordo la seguente convenzione speciale.

Esecuzione della convenzione fondamentale.

Art. 1. La convenzione fondamentale della lega postale austro-italica è posta in vigore in ogni sua parte per tutti i territorj tanto dell' Impero d' Austria che del Granducato di Toscana, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente convenzione speciale, e ritenuto, che le disposizioni concernenti la circolazione delle lettere nell' interno di ciascuno dei due Stati rimangono intieramente nel dominio delle Amministrazioni rispettive.

Regolamento delle comunicazioni postali.

Art. 2. Il cambio dei pieghi postali tra le due Amministrazioni rimarrà qual è al presente, ma sarà in loro facoltà il mettersi d' accordo per regolarlo altrimenti, se ciò sembrasse più utile al servizio. Quanto alle comunicazioni postali e a ciò che loro si riferisce, rimangono in pieno vigore i concerti anteriormente presi finchè non se ne prendano dei nuovi.

A. CORRISPONDENZE AUSTRO-TOSCANE.

Tariffa per la loro tassazione.

Art. 3. Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze da e per gli Stati austriaci e toscani sono abolite, e verrà loro sostituita la comune tariffa stabilita nella convenzione fondamentale modificata come appresso.

Lettera semplice. Peso.

Art. 4. Il peso della lettera semplice viene fissato in Austria a un lotto di Vienna pari a gramme $17 \frac{1}{2}$ (articolo 10 della convenzione fondamentale), ed in Toscana a denari 15 (gramme $17 \frac{1}{2}$ corrispondendo a denari $14 \frac{5}{8}$).

Tassa.

Art. 5. Per la percezione delle tasse in Toscana sulle lettere e sui campioni si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dall' articolo 10 della convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero rispettivamente a soldi $3 = 1 \frac{2}{7}$, a soldi $6 = 2 \frac{4}{7}$ e a soldi $9 = 3 \frac{6}{7}$, siano valutati 2, 4 e 6 crazie.

Stampe.

Art. 6. Per i fogli stampati periodici o no, posti sotto fascia,

vale il disposto dell'articolo 13 della convenzione fondamentale, intendendosi che la Toscana debba percepire un soldo per ogni 15 denari.

Francazione per mezzo dei franco-bolli.

Art. 7. Il pagamento del porto, che in virtù dell'articolo 11 della convenzione fondamentale dev'essere per massima anticipato, si effettua per mezzo dell'applicazione di bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti franco-bolli, i quali si vendono dalle Aziende postali dei due Stati, al prezzo che segue:

Per i fogli stampati ecc.

Per un soldo (o un carantano).

Per due soldi (o due carantani).

Per le corrispondenze epistolari.

Per due crazie (o tre carantani).

Per quattro crazie (o sei carantani).

Per sei crazie (o nove carantani).

Art. 8. Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la posta dovrà attaccare al margine superiore dell'indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del franco-bollo, uno o tanti franco-bolli quanti occorrono per formare, uniti, il valore della tassa di francazione, secondo la distanza e il peso.

La tassa di raccomandazione e quella per la ricevuta di ritorno (come all'articolo 14 della convenzione fondamentale), dovrà pagarsi col franco-bollo di quattro crazie o sei carantani, ma questi dovranno applicarsi a tergo della lettera dalla parte del sigillo.

Modo d'impostazione.

Art. 9. Le corrispondenze di cui si tratta, debbono gettarsi nelle buche a ciò destinate negli Uffici postali.

Quelle che si vogliono spedire raccomandate con, o senza ricevuta di ritorno, devono essere rimesse già munite dei debiti franco-bolli agl'impiegati postali.

Affissione della tariffa delle lettere e della nota dei paesi.

Art. 10. Affinchè possa calcolarsi il porto delle lettere, le Amministrazioni postali dei due Stati terranno affissa alla vista del pubblico la tariffa colle disposizioni che alla medesima si riferiscono e gli elenchi dei paesi che non distano l'un dall'altro più di venti miglia geografiche di Germania. Negli Uffici principali questi fogli stampati saranno vendibili al pubblico.

*Casi nei quali l'applicazione dei franco-bolli
può farsi dagli impiegati postali.*

Art. 11. Nei casi dubbj gli impostanti hanno il diritto d'interrogare gli Ufficiali di posta riguardo alla tassa competente, e questi in tal caso daranno, se bisogna, ed attaccheranno i franco-bolli occorrenti, dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.

Abolizione della tassa di transito.

Art. 12. Tanto il Governo austriaco che il toscano si obbligano a non aggravare le corrispondenze di cui si tratta del diritto di transito, che su quelle per caso pretendessero da loro gli Stati italiani intermedj che alle medesime danno passaggio; cosicchè queste corrispondenze non saranno in alcun caso assoggettate che alla tassa di porto comune.

B. CORRISPONDENZE TOSCO-GERMANICHE.

Art. 13. Per corrispondenze tosco-germaniche s'intendono quelle che si cambiano tra la Toscana e gli Stati della confederazione che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica, e per le quali coll'articolo 25 della convenzione fondamentale vengono assicurati dall'Austria alla Toscana tutti quei vantaggi di cui godono le sue stesse corrispondenze in virtù della convenzione postale austro-germanica.

Stati germanici ora componenti la lega postale.

Art. 14. Gli Stati germanici che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica sono, oltre l'Impero austriaco in tutta la sua estensione, i regni di Prussia, di Baviera, di Sassonia, il granducato di Mecklenburg-Strelitz e i ducati di Schleswig-Holstein.

Accessione di nuovi Stati.

Art. 15. A misura che un nuovo Stato accederà a questa lega, l'Austria ne darà immediatamente avviso alla Toscana, e si stabiliranno subito d'accordo il tempo, e le disposizioni necessarie perchè le corrispondenze da e per il nuovo Stato siano trattate come quelle degli Stati di sopra menzionati.

Porto toscano per la lettera semplice tosco-germanica.

Art. 16. Per simile corrispondenza tanto in arrivo che in partenza, in ordine all'articolo 26 della convenzione fondamentale, viene stabilito che la Toscana percepirà per conto proprio una tassa speciale di quattro crazie (6 carantani) per ogni lettera sem-

plice, la qual tassa le sarà accreditata dall' Amministrazione austriaca per le corrispondenze in arrivo franche e in partenza non francate.

Anche per le corrispondenze di questa categoria il peso della lettera semplice è fissato in 15 denari.

Tassa complessiva.

Art. 17. La tassa complessiva per una lettera semplice tra la Toscana e gli Stati della lega austro-germanica risulta, secondo l' articolo 25 della convenzione fondamentale e l' articolo 16 della presente, come segue:

Per porto toscano crazie 4 (carantani 6).

Idem austro-germanico » 6 (carantani 9).

Totale, crazie 10

*Tariffa in progressione di peso e di prezzo
per ogni specie di queste corrispondenze.*

Art. 18. La tariffa tanto per quel che riguarda le lettere comuni o raccomandate, che le stampe sotto fascia e i campioni, procede come quella per le corrispondenze austro-toscane.

Diritto di transito per la Svizzera.

Art. 19. Qualora una parte della corrispondenza tosco-germanica dovesse attraversare il territorio svizzero, ai diritti di porto fissati all' articolo 17 dev' essere aggiunto il diritto di transito che fosse da pagarsi alla Svizzera, il quale pure potrà esser pagato dal mittente o dal destinatario. Oltre questi diritti non ne verrà imposto ai corrispondenti alcun altro.

Pagamento dei diritti in contanti.

Art. 20. L' Austria promette di fare quanto da lei dipenderà perchè anche il pagamento delle tasse dovute sulle corrispondenze tosco-germaniche possa farsi mediante l' applicazione dei franco-bolli. Frattanto questo pagamento dovrà farsi in contanti.

C. CORRISPONDENZA COGLI ALTRI STATI AL DI LÀ DELL' AUSTRIA.

Art. 21. In quanto alle corrispondenze da e per gli Stati della Confederazione che non hanno ancora aderito alla lega postale austro-germanica e a quelle degli altri Stati esteri, il cambio delle quali si fa per mezzo degli Ufficj austriaci, resta fermo, fino a nuove disposizioni, ciò che fu stabilito tra l' Austria e la Toscana cogli articoli addizionali del dì 8 Aprile 1839.

Art. 22. In conseguenza per altro dei cambiamenti che dal tempo suddetto sono stati fatti, specialmente per quel che riguarda l'istradamento delle corrispondenze, le sette catégories, nelle quali allora fu trovato opportuno distinguerle, possono ora ridursi e si riducono a tre sole, e sono le seguenti:

I. Per ogni 30 gramme di lettere giunte in Trieste per la via di mare, e per ogni 30 gramme di quelle provenienti dalla Svizzera lire 1 centesimi —

II. Per ogni 30 gramme di quelle degli Stati della Confederazione germanica che non hanno ancora aderito alla lega postale austro-germanica (via della Svizzera e della Baviera), della Danimarca, Svezia, e altri Stati esteri » 2 » 8

III. Per ogni 30 gramme di quelle della Polonia, della Russia, della Turchia e dei principati Danubiani » 3 » 90

Pei giornali e stampe spedite sotto fascia provenienti dai suddetti luoghi a destinazione della Toscana, si pagano centesimi cinque austriaci per ogni foglio di stampa, e per le mostre e i campioni un terzo di ciò che è rispettivamente stabilito per le lettere in proporzione del peso.

*Rinnovazione delle convenzioni per parte dell'Austria
cogli Stati suddetti.*

Art. 23. È assicurato alla Toscana il diritto di profittare per le sue corrispondenze cogli Stati suddetti dei vantaggi che potranno offrirle le convenzioni vigenti fra l'Impero austriaco e i medesimi, e specialmente di quello della libertà di francazione, allorchè, cessate o sciolte le convenzioni attuali, l'Austria avrà potuto stipularne delle nuove su principj che più consuevino a quelli che hanno servito di base alla convenzione per le leghe postali austro-italica e austro-germanica.

Gazzette.

Art. 24. Il titolo V della convenzione fondamentale che comprende gli articoli dal 30 al 40 inclusivo e riguarda il servizio speciale delle gazzette, non ha per ora applicazione tra la Toscana e l'Austria, e i periodici di qualunque genere saranno trattati conforme è fissato in generale pei fogli di stampa sotto fascia (articolo 6). Ma la Toscana si riserba il diritto di attivare le dette disposizioni qualora lo troverà opportuno, facendone precedere di due mesi l'avviso al Governo imperiale.

Fogli d'avviso.

Art. 25. Pel cambio di tutte le corrispondenze le Amministra-

zioni postali di ambedue gli Stati si serviranno dei fogli di avviso eguali ai prescritti modelli.

Le tasse riguardanti le corrispondenze austro-toscane e tosco-germaniche saranno notate anche su ciascuna lettera, e le tasse riguardanti le corrispondenze tosco-germaniche, che si compongono di un diritto toscano e di un diritto germanico (salvo se altri) saranno notati ciascuna separatamente, come separatamente saranno notati questi diritti sul foglio d'avviso.

Valore della moneta.

Art. 26. Le corrispondenze che vanno dalla Toscana in Austria si tassano a crazie, dodici delle quali formano una lira toscana, e quelle che vanno dall'Austria in Toscana si tassano a carantani, venti dei quali fanno una lira austriaca.

Non dovrà tenersi conto delle differenze speciali di porto derivanti dalla non esatta uguaglianza del peso e del valore della moneta dei due Stati.

Liquidazione e saldo dei conti.

Art. 27. Le partite notate sui fogli di avviso, tanto austriaci che toscani, vengono quotidianamente riportate in un apposito giornale.

Gli Uffici postali austriaci devono al fin d'ogni mese chiudere e mandare i loro giornali al dipartimento dei conti del Ministero pel commercio a Vienna. Questo ne fa ogni mese la spedizione per l'esame alla Soprintendenza generale delle poste toscane. Il saldo tra i due Stati deve effettuarsi a Vienna o in Firenze in moneta sonante ogni tre mesi, nel termine di sei settimane, a contare dal giorno in cui le due parti, finita la liquidazione dell'ultimo mese del trimestre, sono d'accordo sulla somma del credito e del debito rispettivo. Nella liquidazione dei conti lire cento austriache saranno considerate come cento tre lire toscane e undici soldi.

Corrispondenza ufficiale tra le Amministrazioni.

Art. 28. La Direzione superiore delle poste del Regno lombardo-veneto e la Soprintendenza generale delle poste toscane trattano per iscritto tra loro di tutto ciò che si riferisce al servizio.

Le questioni sulle quali i detti Dicasteri non potessero porsi d'accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

Art. 29. Le Amministrazioni superiori delle parti contraenti accoglieranno reciprocamente i gravami che venissero fatti sulle mancanze degli uffici o degli impiegati postali, e renderanno, dopo aver sentito le difese della parte accusata, la debita giustizia.

Disposizioni pratiche possono variarsi di comune accordo.

Art. 30. Sarà in facoltà delle due Amministrazioni postali l'introdurre qualche cambiamento nella pratica del servizio, quando vadano d'accordo nel riconoscerne l'utilità, specialmente per quello che riguarda l'aumento e diminuzione dei pieghi postali, il loro inoltramento, e simili.

DILIGENZE.

Basi dei concerti da prendersi pel regolamento delle diligenze.

Art. 31. Affinchè il servizio attuale dei corrieri tra l'Austria e la Toscana, possa offrire maggior comodo al pubblico e maggiori benefizj alle Casse postali, i due Governi contraenti; nella ferma fiducia che concorrano allo stesso scopo il Governo pontificio e il Governo di Modena, dichiarano di volere al più presto regolare il servizio suddetto per mezzo di una convenzione speciale basata sulle disposizioni seguenti:

§ 1. Le tasse di diligenza per le persone e per l'eccedenza del peso del loro bagaglio saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno percette a beneficio delle rispettive Casse postali.

§ 2. L'Amministrazione postale di ciascuna delle quattro parti contraenti s'incarica, in massima, di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale del paese limitrofo.

§ 3. Ciascun'Amministrazione postale incassa le tasse tutte di diligenze (§ 1) per lo spazio stesso pel quale (§ 2) fa le spese di viaggio.

§ 4. Nel caso che le carrozze ed i conduttori dell'Amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarà assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I conduttori sono responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§ 5. A ciascuno Stato è assicurata dagli altri Stati per le corse delle diligenze postali l'esenzione dai diritti di stradali, pedaggi, ecc. ed ogni altro privilegio, di cui godessero i proprj corrieri sul loro territorio.

§ 6. Sarà in facoltà del mittente il pagar le tasse di trasporto per gli articoli diretti ad uno degli Stati contraenti nell'atto della spedizione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

Art. 32. Il Governo toscano per altro dichiara fin d'ora che quando abbia luogo la convenzione speciale, di che è parola nell'articolo precedente, per regolare il servizio delle diligenze a conto dei Governi interessati, ma senza pregiudizio della libera concorrenza che anche per l'industria del vettureggiare esiste nel

Granducato, egli si riserba un anno di tempo, decorrendo dal giorno della convenzione medesima, onde prepararne ed attuarne per quanto gli spetta l'esecuzione.

Convenzioni speciali con altri Stati italiani.

Art. 33. Le Convenzioni speciali che i Governi austriaco e toscano saranno per stipulare cogli altri Stati italiani, in esecuzione della convenzione fondamentale, saranno reciprocamente comunicate prima che siano concluse, perchè possa essere provveduto d'accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

Principio e durata della convenzione.

Art. 34. La presente convenzione comincerà a valere al tempo stesso della convenzione fondamentale della lega postale austro-italica e durerà lo stesso tempo.

Art. 35. Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

In fede di che la presente convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziarj suddetti, che vi hanno apposto l'impronta dei loro stemmi.

Fatto a Firenze li cinque Novembre mille ottocento cinquanta.

Ch. Hügel m. p.
(L. S.)

Duca di Casigliano m. p.
(L. S.)

Visti e ponderati gli articoli di questa convenzione speciale, dichiariamo colla presente di approvarli e ratificarli tutti e ciascuno di essi, promettendo colla Nostra imperiale e reale parola di voler fedelmente eseguire tutto ciò che vi è contenuto, e di non permettere che i Nostri sudditi per qualsiasi ragione vi abbiano a contravvenire. In fede di che abbiamo firmato di Nostra mano il presente trattato ed abbiamo ordinato di apporvi il Nostro sigillo.

Dato a Vienna il 30 Novembre dell'anno 1850, secondo dei Nostri regni.

Francesco Giuseppe



Schwarzenberg.